

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 25 luglio 2001.**

Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Palumbo, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Palumbo, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valentino, Viceconte, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 494 del codice penale, in materia di travisamento della propria persona » (1399);

LUCIANO DUSSIN ed altri: « Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice

penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva » (1400);

LOLLI: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia di denominazione del Parco nazionale dell'Abruzzo » (1401);

COSSA: « Modifiche all'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la tutela dell'uso personale e senza fine di lucro della riproduzione di libri di testo » (1402);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUSETTI: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'istituzione del Senato federale e la composizione della Corte costituzionale » (1403);

MALGIERI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, in materia di recupero e manutenzione dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi » (1404);

MALGIERI: « Istituzione dell'Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali » (1405);

MALGIERI: « Norme in materia di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso turistico con caratteristiche di notorietà nazionale » (1406);

MALGIERI: « Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela della carne bufalina italiana » (1407);

SUSINI: « Istituzione in Livorno di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze e modifica della circoscrizione del tribunale di Massa » (1408);

SUSINI: « Interventi per il restauro e la riqualificazione del complesso denominato "Scoglio della Regina" da destinare al centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata "G. Bacci" di Livorno » (1409);

SUSINI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Livorno » (1410);

SUSINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (1411);

VOLONTÈ ed altri: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio » (1412);

LA RUSSA ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (1413);

CORDONI: « Istituzione in Lucca di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze e istituzione in Pisa di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana » (1414);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZACCHEO: « Modifiche agli articoli 57, 131 e 132 della Costituzione, concernenti il distretto speciale di Roma capitale e le regioni Lazio e Toscana-Sabina » (1415);

ZACCHEO: « Disciplina dello spettacolo viaggiante » (1416).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

CONTENTO: « Introduzione dell'articolo 58-*quinquies* della legge 26 luglio

1975, n. 354, in materia di esclusione dei condannati per alcune categorie di reati dall'accesso alle misure alternative alla detenzione » (484) *Parere delle Commissioni I, IX e XII.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

BUTTI: « Disposizioni per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano e delle attività sportive » (942) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di contratti-tipo di locazione di immobili » (1296) *Parere delle Commissioni I, II e VI.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

SCIACCA: « Disciplina dell'attività dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera » (132) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

SPINI: « Modifica all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di trattamento previdenziale degli allievi delle scuole militari » (256) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

BUTTI: « Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione » (955) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XII e XIII.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

SPINI: « Norme per la sicurezza delle piscine » (253) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XI;*

MASSIDDA: « Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo » (286) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e X.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

BURANI PROCACCINI: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (157) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione  
da un consiglio regionale.**

La regione Lombardia, con lettera in data 16 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, la relazione, riferita al 31 dicembre 2000, sullo stato di attuazione della citata legge n. 102 del 1990 (doc. CVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

**Richiesta di parere parlamentare  
su proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Enzo IAROCCI a presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (2).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richieste di parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2001-2002 (26).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 agosto 2001.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 2001 (25).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 agosto 2001.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO  
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001-2002 (1175)**

**(A.C. 1175 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente gra-

duatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono gra-

duati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001-2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti, conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

#### ART. 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all'arti-

colo 1, comma 1, lettera *b*), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

#### ART. 3.

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

## ART. 4.

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

## ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1175 - Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

*al comma 1, alinea, le parole: « graduatorie di base » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie permanenti »; e le parole: « hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità: » sono sostituite dalle seguenti: « hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: »;*

*al comma 2, le parole: « di seguito Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato "regolamento" »;*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza*

dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi »;

*al comma 3, le parole:* « annessa quale allegato A al Regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'allegato A annesso al regolamento »;

*al comma 5, le parole:* « fino a termine » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al termine ».

*All'articolo 2:*

*al comma 2, le parole:* « della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento »; *dopo le parole:* « nelle scuole paritarie » *sono inserite le seguenti:* « di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, »; *ed è aggiunto in fine, il seguente periodo:* « Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

*al comma 3, le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo » *e le parole:* « come modificato » *sono sostituite dalle seguenti:* « come sostituito ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* « di diritto » *sono soppresse.*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina »;

*al comma 2, dopo le parole:* « supplenze brevi e saltuarie » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

### (A.C. 1175 — Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 4.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* , i dirigenti scolastici *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

\*\* 4. 4. Cordoni, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* , i dirigenti scolastici *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

\*\* 4. 15. Bellillo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* , i dirigenti scolastici *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno

scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

**\*\* 4. 25.** Gambale, Del Bono, Volpini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.*

**\* 4. 5.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.*

**\* 4. 16.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.*

**\*\* 4. 6.** Grignaffini, Cordoni, Sasso.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.*

**\*\* 4. 17.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.*

**\* 4. 7.** Cordoni, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.*

**\* 4. 18.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.*

**\*\* 4. 8.** Grignaffini, Sasso, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.*

**\*\* 4. 19.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.*

**\* 4. 9.** Sasso, Grignaffini, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.*

**\* 4. 20.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio.*

**\*\* 4. 10.** Cordoni, Grignaffini, Sasso.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio.*

**\*\* 4. 21.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio.*

**\* 4. 11.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio.*

**\* 4. 22.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.*

**\*\* 4. 12.** Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.*

**\*\* 4. 23.** Bellillo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi tali termini in attesa delle operazioni di nomina da parte dei provveditori, i dirigenti scolastici provvedono a coprire i posti vacanti utilizzando le graduatorie di circolo e di istituti di cui al decreto ministeriale 4 giugno*

2001, n. 103, ovvero, in caso della mancata compilazione di queste, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto derivate dalle graduatorie permanenti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146.

**4. 13.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

*Aggiungere la seguente rubrica: Accelerazione di procedure.*

**4. 25-bis.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Alla sessione riservata di esami di abilitazione e idoneità istituita dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e indetta con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, sono ammessi coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro il termine ultimo del 22 marzo 2001 di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata suddetta.

**4. 03.** Cordoni, Grignaffini, Capitelli, Sasso.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.

\* **4. 01.** Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo in servizio come

supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.

\* **4. 06.** Gambale, Del Bono, Volpini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4. 09 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 4.09, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il disposto dell'articolo 4, aggiungere le seguenti: comma 1,*

**0. 4. 09. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 4.09, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

**0. 4. 09. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). 1. Il disposto dell'articolo 4, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A. T. A.). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici.

**4. 09.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.

\* **4. 02.** Cordonì, Sasso, Capitelli, Grignaffini.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.

\* **4. 05.** Gambale, Volpini, Del Bono.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. I ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali sono unificati nel « ruolo unico del personale educativo ».

2. Le distinte graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono unificate in un'unica graduatoria sulla base dei punteggi posseduti. Analogo provvedimento è attuato per le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami.

3. I soli posti di organico disponibili per effetto di attività convittuali notturne, maschili o femminili, sono conferiti sulla base di graduatorie distinte.

**4. 04.** Capitelli, Sasso, Cordonì, Grignaffini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli

istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sono unificati nel ruolo e nella graduatoria unica del personale educativo compilata su base provinciale e regionale. Tutte le procedure, relative al personale educativo, per il reclutamento, la mobilità e la compilazione delle graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dei concorsi banditi per il personale educativo, sono effettuate attraverso graduatorie uniche. Le disposizioni dell'articolo 121 del decreto della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 incompatibili con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.

**4. 07.** Gambale, Del Bono, Volpini.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4. 08 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 4.08, comma 2, dopo la parola: semiconvittuali aggiungere le seguenti: , e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,*

**0. 4. 08. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — (Personale educativo). 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per

le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo, rispettivamente maschile e femminile.

**4. 08.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 5.

*Aggiungere la seguente rubrica: Norme finali.*

**5. 1.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 1175 — Sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, contiene norme che regolano il numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente, e che lo stesso dirigente può modificare tale numero alla luce di un incremento degli alunni iscritti secondo parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni;

il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che i posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno;

tale ultimo dispositivo non tiene conto della titolarità e della necessità di non mantenere un docente su due istituzioni scolastiche autonome, cosa che dan-

neggerebbe inutilmente il docente e la qualità stessa del servizio scolastico, aderendo ai principi dell'autonomia che richiede, tra l'altro, progettualità e flessibilità,

impegna il Governo

ad attuare la norma facendo salvi i casi in cui si formasse una cattedra o posto interno in sostituzione di uno con completamento esterno.

**9/1175/1.** Santulli, Garagnani.

La Camera,

premesso che:

a più di sei mesi dalla sua approvazione, l'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che prevede l'ammissione a domanda in soprannumero ai corsi di formazione biennale in medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991, non è ancora stato applicato;

sulla *Gazzetta Ufficiale*, quarta Serie Speciale concorsi n. 48 del 19 giugno 2001, è stato pubblicato il bando per il concorso di ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2001-2003, dove, all'articolo 2, il Ministero della sanità si riserva di integrare il bando stesso con la previsione dei soggetti beneficiari, di cui all'articolo 3 della legge 401 del 2000, una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, richiesto per evitare prevedibili contenziosi,

impegna il Governo

ad attuare in tutto il suo contenuto l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, in quanto tale legge restituisce alla maggior parte dei beneficiari un diritto acquisito erroneamente negato. È noto, infatti, che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, applicando la direttiva europea 86/457/CEE e indicando nel 31 dicembre 1994 il termine ultimo per l'ammissione

alle graduatorie regionali di medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia, non considerava, o per meglio dire escludeva, gli studenti in medicina e chirurgia a quella data. Il successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, lasciava invariati i termini continuando ad escludere ancora una volta gli studenti ante 31 dicembre 1994.

**9/1175/2.** Lumia.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, reca disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

il citato decreto prevede che, decorso il termine del 31 agosto 2001, i dirigenti scolastici provvedano alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto;

non tutte le amministrazioni periferiche procederanno in tempi utili alla predisposizione delle graduatorie permanenti ed alle nomine in ruolo;

i dirigenti scolastici non avranno quindi le massime garanzie per procedere alle operazioni di inizio di anno scolastico con la piena trasparenza,

impegna il Governo

a voler attuare tutte le iniziative di controllo presso le amministrazioni periferiche e le istituzioni scolastiche, affinché le nomine annuali assicurino la massima garanzia per tutto il personale scolastico aspirante.

**9/1175/3.** Angela Napoli.

La Camera,

premessi che:

con decreto ministeriale 10 marzo 1997 è stata decretata la soppressione dei corsi di studio ordinari dell'istituto magistrale e che, di conseguenza, a partire dal prossimo anno scolastico sembrerebbero venire meno le condizioni che hanno consentito agli studenti dell'indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca di frequentare le lezioni facoltative di strumento musicale;

è necessaria l'emanazione, da più parti sollecitata, di un provvedimento che consenta agli alunni degli indirizzi pedagogico-sociale e delle scienze sociali di continuare a frequentare le lezioni di strumento musicale;

tale provvedimento conseguirebbe il duplice, importante, obiettivo di consentire agli studenti di poter continuare ad avvalersi di una possibilità formativa e di garantire l'occupazione dei docenti impegnati in questa attività;

a seguito della sospensione della attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, disposta dal Governo al fine di una riconsiderazione complessiva della riforma, sono temporaneamente confermati gli ordinamenti degli studi secondo le disposizioni del decreto del ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, sicché anche l'insegnamento dello strumento musicale deve ritenersi temporaneamente confermato,

impegna il Governo

a chiarire che l'insegnamento di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali è confermato fino alla ridefinizione degli ordinamenti.

**9/1175/4.** (nuova formulazione). Misuraca, Grimaldi, Angela Napoli, Carrara, Spina Diana.

La Camera

premessi che:

per ciascuna istituzione esiste un organico unico, che viene lasciato privo di nomine a tempo indeterminato per un dieci per cento dei posti, ed è necessario superare questa situazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano adeguatamente modificati i criteri di nomina sugli organici delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza in tempo utile a consentire l'avvio del nuovo anno scolastico.

**9/1175/5.** Ruzzante, Capitelli, Gambale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1175, di conversione del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

impegna il Governo

a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di *handicap*, così come previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;

ad autorizzare preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.

**9/1175/6.** Gambale, Capitelli, Delbono, Cordoni, Ruzzante, Sasso, Lumia.

**PROPOSTA DI LEGGE: SELVA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA E SULLE RESPONSABILITÀ DEI GOVERNI DURANTE LA XIII LEGISLATURA (437)**

**(A.C. 437 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 1.**

*(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET - Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).*

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e sugli atti presupposti fino alla fine del comma.*

**1. 1.** Soda.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , da chiunque compiuti.*

**1. 2.** Boato, Cima.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Non rientra tra i compiti della Commissione la valutazione politica degli atti di politica estera compiuti dai Governi in carica all'epoca dei fatti.

**1. 3.** Piscitello.

**(A.C. 437 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 2.**

*(Composizione e durata della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.